

## Legge 21 maggio 1887 (BLI n.48)

*colla quale è data facoltà al Ministero dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero di prolungare la lega doganale e di commercio col Ministero dei Paesi della Corona ungarica*

*(in Bollettino delle leggi dell'Impero per i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero - Puntata XXVI. Nro.48)*

Coll'adesione di ambedue le Camere del Consiglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue:

### § 1.

In base al § 2 della legge 21 dicembre 1867 (B.L.I. Nro.146), concernente gli affari comuni a tutti i Paesi della Monarchia austriaca ed il modo della loro pertrattazione è data facoltà al Ministero dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero di prolungare colle modificazioni accennate nel § 2 la lega doganale e di commercio del 27 giugno 1878 (B.L.I. Nro.62) conchiusa col Ministero dei Paesi della Corona ungarica in seguito alla succitata legge e di combinare la contemporanea pubblicazione legale della stessa in ambedue i territori.

### § 2.

La lega doganale e di commercio del 27 giugno 1878 viene modificata nei seguenti punti:

Nell'articolo IV subentreranno in luogo del secondo e del terzo alinea le disposizioni:

“I territori dei porti franchi di Trieste e di Fiume dovranno comprendersi al più tardi col 31 dicembre 1889 nel territorio doganale generale austro-ungherese.”

I due Governi si combineranno entro il suavvertito termine sulle relative modalità di esecuzione e sull'epoca della soppressione di questi territori estradoganali.

Nell'articolo VI subentra invece dei due primi alinea la disposizione seguente:

“L'amministrazione e di sanità marittima fungerà in ambedue i territori relativamente all'esercizio della navigazione marittima, agli affari di sanità marittima ed alla pesca di mare da parte dei Governi di ambedue i territori secondo norme uguali ed in genere nel modo più che possibile concorde.”

In luogo dell'attuale sesto alinea dell'articolo VI si comprenderà come quinto alinea la seguente disposizione:

“Le tasse di navigazione si commisureranno nei porti di ambedue i territori secondo norme uguali; ne sono eccettuate le tasse di natura puramente locale come sono: tasse per l'uso di determinate parti del porto ed i piloti, poi le tasse pei fondi di sussidio della marina.”

Il penultimo alinea dell'articolo VI suonerà:

“L'impresa di posta marittima e di navigazione esistente sotto la ditta: “Lloyd austro-ungherese” dipende durante la validità del contratto sussistente col Lloyd, ed in caso di rinnovazione del medesimo anche per la durata del nuovo contratto della dirigenza del Ministero degli affari esteri, il quale per gli affari marittimi, commerciali e postali concernenti quest'impresa prenderà gli opportuni concerti coi due Ministri del commercio, rispettivamente col Ministro ungherese delle comunicazioni”.

L'articolo XI avrà le seguenti aggiunte:

“Le restituzioni dei dazi, rispettivamente gli abbuoni per gli oggetti daziati esportati oltre la linea daziaria comune si sosterranno per ora in comune dai Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero, poi dai Paesi della Corona ungarica e dalla Bosnia ed Erzegovina uniti per affari daziari colla Monarchia giusta la legge 20 dicembre 1879 (B.L.I. Nro.136) verso successivo conteggio ed aggravio nei sensi delle seguenti disposizioni.

L'aggravio dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero, poi dei Paesi della Corona ungarica, indi della Bosnia ed Erzegovina si effettuerà quanto alle accennate restituzioni, rispettivamente quanto agli abbuoni separatamente per ogni ramo di dazio, al quale si riferisce, cioè pel dazio consumo sulla produzione di birra – ad eccezione dell'addizionale sul dazio di birra nelle città – poi pel dazio consumo sulla produzione di acquavite e di zucchero di barbabietole e ciò in modo, che ogni parte dovrà sostenere dalle restituzioni di dazio, rispettivamente abbuoni sostenuti durante un determinato anno solare tanti per cento, quanto importa la sua quota di per cento sul reddito brutto complessivo raggiunto da tutte le parti durante il medesimo anno solare nel rispettivo ramo del dazio.

Quale reddito brutto si presumono le somme di dazio introitate durante il rispettivo anno solare nel relativo ramo di dazio in effettivo od in cambiali dopo detratte le rifusioni di dazio seguite per sconcerti di esercizio.

Il definitivo conteggio e pareggio relativamente alle restituzioni di dazio rispettivamente agli abbuoni seguirà annualmente al più tardi 12 mesi dopo scorso il relativo anno solare in base alla esaminata chiusa dei conti.

Si faranno però mensilmente conteggi provvisori, e precisamente secondo quella proporzione, che servì di base al conteggio annuo definitivo di volta in volta immediatamente precorso.”

Il secondo capoverso dell'articolo XII avrà il seguente nuovo tenore:

“Ambedue i Governi si obbligano di istituire immediatamente dopo stipulata la lega doganale e di commercio una

commissione per discutere sulle misure preparatorie necessarie onde in caso di una situazione finanziaria favorevole rendere possibile il ristabilimento nella Monarchia dei pagamenti in effettivo. La valuta da introdursi poi col ristabilimento della circolazione metallica dovrà avere la denominazione: “valuta austro-ungherese”.”

Nell’articolo XX è soppresso l’ultimo alinea.

Dopo l’articolo XXI viene inserito qual nuovo articolo XXII:

“In luogo delle disposizioni della lega doganale e di commercio del 27 giugno 1878 citate nella legge 20 dicembre 1879 (B.L.I. Nro.136) si applicheranno alla Bosnia ed all’Erzegovina le analoghe disposizioni della presente lega doganale e di commercio.

Specialmente entreranno in vigore quanto alle restituzioni di dazi ed agli abbuoni da sostenersi ed all’aggravio colle medesime le disposizioni dell’articolo XI della presente lega doganale e di commercio invece dell’alinea 1 e 3 del § 13 della legge 20 dicembre 1879.”

L’articolo XXII avrà la marcazione XXIII e suonerà:

“La presente lega daziaria e di commercio viene stipulata per il periodo dal 1.gennajo 1888 fino al 31 dicembre 1897, e qualora non segua una disdetta viene ritenuta valitura per dieci anni e così di seguito da dieci in dieci anni.

La disdetta potrà aver luogo sempre alla fine del penultimo anno ed in tal caso le per trattazioni per la rinnovazione dovranno tosto incominciare nella via uguale.”

### § 3.

L’esecuzione della presente legge è demandata al Mio Ministero complessivo.

Vienna, li 21 maggio 1887.

*Francesco Giuseppe.  
Taaffe. – Ziemialkowski. – Falkenhayn.  
Pražák. – Welscherheimb. - Dunajewski.  
Gautsch. – Bacquehem.*